

(N. 2514)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BERLINGUER, BOCCASSI, ALBERTI Giuseppe, PIERACCINI, MASTINO, FIORE, BITOSSO, PALUMBO Giuseppina, BEI Adele, CORTESE, ZANARDI, LABRIOLA, VENDITTI, LAZZARINO, GRISOLIA, MERLIN Angelina, TALARICO, JANNELLI, MONTAGNANA Rita

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1952

Miglioramento del trattamento economico dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S. e dei loro familiari.

ONOREVOLI SENATORI. — È certamente superfluo ricordare la tristissima condizione in cui versano i lavoratori colpiti dalla tubercolosi e quanto siano inadeguate le provvidenze assistenziali ad essi concesse.

Il presente progetto di legge non può proporsi di porre integralmente riparo a questa inadeguatezza nè di pervenire a quella soluzione che alti motivi sociali ed umani imporrebbero; esso accoglie soltanto un voto più volte formulato da insigni studiosi, da esperti del tragico problema ed anche espresso dal Parlamento per un primo passo verso la soluzione del problema stesso e di elevare, perciò, questa forma previdenziale ad una misura che l'avvicini almeno al minimo indispensabile perchè le sue finalità possano essere, almeno in parte, realizzate.

È evidente, infatti, che un ammalato, in condizioni di indigenza, privo di lavoro a causa dell'insorgere e del prolungarsi della infezione, senza un minimo adeguamento del trat-

tamento assistenziale è inabissato, con la sua famiglia, nello squallore più angoscioso della miseria che rende vana ogni cura, esaspera il tremendo male, ne provoca le più gravi ricadute, determina ed accentua anche il profondo turbamento psichico dell'infelice.

La misura attuale delle indennità assistenziali, col volgere degli anni, si è rivelata sempre più irrilevante, come, del resto, già appariva quando fu disposta. Tuttavia le norme in vigore hanno già impostato il problema insorto con carattere di particolare imperiosa esigenza fin dall'immediato dopoguerra e col conseguente vertiginoso crollo della moneta. Il successivo crescente rincaro della vita ha resi urgenti ulteriori provvedimenti che la presente proposta di legge mira a stabilire.

Essa, perciò, propone anzitutto di aumentare l'assegno integrativo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni e l'assegno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogo-

tenenziale 9 novembre 1945, n. 776, modificato con l'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 866, portandoli rispettivamente da lire 200 a lire 350 giornaliera e da lire 50 a lire 200 giornaliera.

Basterà tenere presente, per giustificare questa proposta, la sua modicità in confronto al minimo indispensabile per la vita dell'ammalato e per le esigenze dei familiari che dal suo lavoro traevano i mezzi di sostentamento.

La misura dell'assegno integrativo per i figli a carico viene portata al livello degli assegni familiari erogati per i figli dei lavoratori della industria. Ciò risponde, secondo il nostro parere, ad un profondo criterio di giustizia.

D'altra parte appare iniquo ed assurdo che un lavoratore quando è occupato percepisca per il carico di famiglia assegni nella maggior parte dei casi di gran lunga superiori all'assegno integrativo per i figli a carico previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, e successive modificazioni, mentre se è ammalato venga a perdere gran parte della portata reale di detti assegni.

Per quanto poi si riferisce ai tubercolotici è evidente che i loro figliuoli, che si presumono sempre predisposti, anche per le condizioni di ambiente, allo stesso male, debbano essere posti in condizioni di poter reagire al suo insorgere almeno con un minimo di alimentazione più idonea a creare i presupposti di questa loro resistenza difensiva.

La proposta di legge infine prevede l'aumento della misura del sussidio post-sanatoriale e la estensione dei limiti di tempo per la sua corresponsione. Il sussidio post-sanatoriale fu istituito per dare modo all'ammalato di continuare in un regime di vita, una volta terminata la cura, che limitasse al minimo il pericolo di una ricaduta col ritorno a quelle condizioni di vita che avevano determinato l'insorgere del male. I limiti di durata di tale sussidio devono perciò corrispondere a criteri clinici universalmente riconosciuti dagli studiosi del problema. Si vuole anzitutto eliminare l'assurda sperequazione nella durata del sussidio tra assicurati e familiari ed estendere per tutti tali limiti di durata ad un anno. L'esperienza ha infatti dimostrato che nove mesi non sono affatto sufficienti, mentre è noto che eminenti clinici sostengono che il

periodo di riadattamento debba essere assai più lungo di un anno.

Le misure proposte sono:

per gli assicurati lire 600 giornaliera per i primi sei mesi e lire 500 giornaliera per i secondi sei mesi;

per i famigliari lire 500 giornaliera per i primi sei mesi e lire 300 giornaliera per gli altri sei mesi.

L'onere complessivo che comporta la legge sulla base delle statistiche del 1951 si può valutare, per il suo primo anno di applicazione, nella somma di lire 5.526 milioni, così distribuiti:

per la maggiorazione dell'assegno integrativo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 76, e successive modificazioni	milioni	910
per la maggiorazione dell'assegno integrativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, e successive modificazioni		811
per la maggiorazione dell'assegno integrativo per i figli a carico . . .		1.035
per il prolungamento della durata e la maggiorazione del sussidio post-sanatoriale per gli assicurati e familiari		2.770
Totale . . . milioni		5.526

Si può certamente ritenere che per gli anni successivi tali oneri siano destinati a diminuire. Infatti molte delle spese, come, ad esempio, l'aumento dell'assegno per i figli e l'aumento del sussidio post-sanatoriale, vanno considerate come spese per una assistenza attiva, e tale da determinare risultati positivi nel senso che essi mirano efficacemente ad impedire o, almeno, a limitare l'insorgere di nuove infezioni attraverso la predisposizione, il perpetuarsi del male in chi ne sia già affetto e le ricadute in chi abbia appena superato le cure cliniche.

La maggiore spesa va attribuita, secondo la proposta di legge, per due terzi a carico dei datori di lavoro pari a 3.686 milioni da finan-

ziarsi con una maggiorazione dei contributi e per un terzo a carico dello Stato, pari a 1.843 milioni. Si è richiesto l'intervento dello Stato perchè, oltre a considerazioni di politica economica che qui tralasciamo, riteniamo che questo non possa disinteressarsi di una così grave sciagura sociale come la tubercolosi.

Di conseguenza i contributi fissati per l'assicurazione per la tubercolosi dall'articolo 31 della legge 4 aprile 1952, n. 218, divengono i seguenti:

- a) per i lavoratori non agricoli: 2,92 per cento della retribuzione;
- b) per ogni giornata di salariato fisso:
 uomo L. 10,38
 donna o ragazzo » 8,66
- c) per ogni giornata di bracciante:
 uomo L. 17,29
 donna o ragazzo » 8,66
- d) per ogni giornata di colono
 o mezzadro L. 5,41

La copertura dell'onere per la parte a carico dello Stato va effettuata per l'esercizio 1952-1953 mediante variazioni da apportare al bilancio (e nella proposta di legge è prevista la necessaria delega al Ministro del tesoro per effettuare tale operazione) mentre per gli esercizi successivi la spesa verrà appositamente iscritta nel bilancio.

I proponenti non si dissimulano che le loro proposte sono ancora inadeguatissime alla gravità del problema. Quella futura riforma organica e più razionale che auspicano prossima potrà finalmente appagare un'esigenza così imperiosa per ragioni di giustizia e di umanità, di economia nazionale e di decoro per il nostro Paese, di cui tutti intendono la portata.

Ma sembra ad essi doveroso ed urgente che il Parlamento intervenga senza indugio, per recare, se non un soccorso sufficiente, almeno un segno di comprensione ad uno stuolo di infelici che meritano la solidarietà fraterna di tutti gli animi sensibili.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'assegno integrativo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni, corrisposto in aggiunta della indennità temporanea dell'assicurazione tubercolosi prevista dall'articolo 16 del regio decreto-legge 14 maggio 1939, n. 636, è elevato a lire 350 giornaliera.

L'assegno integrativo per i figli a carico previsto dall'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni è corrisposto nella medesima misura stabilita per gli assegni famigliari erogati per i figli dei lavoratori dell'industria.

Art. 2.

L'assegno dovuto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, modificato con l'articolo 5

del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 866, viene elevato a lire 200 giornaliera.

Art. 3.

La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 177, a favore dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e loro familiari, sono modificate come segue:

Per gli assicurati:

lire 600 giornaliera per i primi sei mesi dal giorno successivo alla data di dimissione dalla casa di cura; e lire 500 giornaliera per i successivi sei mesi.

Per i familiari:

lire 500 giornaliera per i primi sei mesi e lire 300 giornaliera per i successivi sei mesi.

Art. 4.

A modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 167, la corresponsione del sussidio post-sanatoriale cessa nel caso in cui l'assistito assuma servizio retribuito alle dipendenze di terzi ovvero nel caso in cui rifiuti una occupazione confacente alle sue attitudini fisiche dalla fine del quarto mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio il servizio suddetto od è stata offerta l'occupazione di cui sopra.

Non è ammessa nessun'altra limitazione nella corresponsione del sussidio post-sanatoriale.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà in parte con le entrate che risulteranno dall'applicazione dell'articolo seguente e per la rimanente parte mediante concorso nella spesa da parte dello Stato.

Art. 6.

A carico dei datori di lavoro è introdotta, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, una maggiorazione dei contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi fissati dall'articolo 31 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

La misura del contributo per l'assicurazione tubercolosi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata nel modo seguente:

- a) per tutti i lavoratori esclusi gli agricoli; 2,92 per cento della retribuzione;
- b) per ogni giornata di salariato fisso:

uomo	L. 10,38
donna o ragazzo	» 8,66
- c) per ogni giornata di bracciante:

uomo	L. 17,29
donna o ragazzo	» 8,66
- d) per ogni giornata di colono o mezzadro L. 5,41

Art. 7.

Per l'onere a carico dello Stato si provvederà per l'esercizio in corso con variazioni da appor-
tare al bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad in-
trodurre in bilancio le variazioni occorrenti
per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.